Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 3634

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 816.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane Pag. 3634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 817.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 818.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino Pag. 3636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 819.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 3637

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1959.
Ricostituzione della Commissione per le attività di giuoco, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 . . Pag. 3637

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa pesarese di consumo, con sede in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 3637

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna. Pag. 3638

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo . . . . Pag. 3638

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia). Pag. 3638

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 3639

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 3639

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico Pag. 3639

Ministero dei lavori pubblici: Varianti al piano di ricostruzione di Urbania (Pesaro) ed alle annesse norme edilizie. Pag. 3639

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3639

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano . . Pag. 3640

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali ad acquistare un immobile Pag. 3640

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Costruzione acquedotto Zebedassi », con sede in Zebedassi, frazione del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente Pag. 3640

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Penna San Giovanni (Macerata) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 3640

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957 . . . . Pag. 36..

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 7 ottobre 1959, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Guillermo Flores Avendano, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Guatemala.

(5566)

Il 7 ottobre 1959, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Santiago Labarca, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile.

(5567)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 816.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del detto Fondo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto regolamento:

Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572, sono sostituiti come appresso:

Art. 4. — Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:

a) il 72% è destinato alla liquidazione delle indennità di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente;

b) il 20% è destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

c) il 3% è destinato a sostenere tutte le spese inerenti all'Amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, nonchè le spese relative ai servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite e le altre occasionali;

d) il 5% è destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo articolo 12.

Art. 11. — Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione.

Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli aggiunti, il diritto alla indennità si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione delle dogane.

Se l'iscritto al Fondo sia morto per una causa di servizio, prima di aver raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.

Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i due anni di servizio previsti dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura della indennità, soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Art. 12. — L'indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11, in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nella Amministrazione provinciale delle dogane e di quelli eventualmente prestati oltre il periodo di quaranta anni pensionabili. Nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero.

La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto *a*) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:

a) personale dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti (direttivo, di concetto, esecutivo) 0,0002325

b) personale del ruolo ordinario e del ruolo aggiunto (ausiliario) 0,0001744

c) personale non appartenente ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti, denominato « visitatrici doganali » 0.0000700

La indennità di cui al secondo comma del presente articolo non può essere inferiore alle media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sarà compensata con la riserva attuale della gestione indennità aumentata di quella stabilita alla lettera *d*) dell'art. 4.

All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità, provvede il Consiglio di amministrazione.

Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza o di dimissioni, la misura della indennità è aumentata del 50%.

Ai superstiti degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13.

Art. 15. — Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dello art. 3 saranno corrisposte:

1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermità;

2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravità e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;

3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado già convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità di cui al precedente articolo 4 lettera *b*).

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13.

Nei casi di morte, non per causa di servizio, dello iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sarà aumentata del 20%;

4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi, manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti;

b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);

d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale.

Art. 19. — E' soppresso.

Art. 2.

Le modificazioni apportate con il presente decreto all'ultimo comma dell'art. 11 ed al primo comma dello art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1572, non si applicano al personale delle dogane che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti iscritto al Fondo di previdenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 33. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 817.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Alle propedeuticità già esistenti per il corso di laurea in giurisprudenza, agli effetti della iscrizione e dell'esame, sono aggiunte le seguenti:

istituzioni di diritto privato, propedeutico al diritto industriale; storia del diritto romano, propedeutico al diritto romano; diritto amministrativo, propedeutico al diritto finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 818.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

SEZIONE VI. - *Corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di farmacia*

Dopo l'art. 198, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in farmacia industriale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in farmacia industriale

Art. 199. — Alla Facoltà di farmacia è annessa una Scuola di specializzazione in farmacia industriale, avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nel settore industriale del farmaco, conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592.

Art. 200. — Il corso della Scuola ha la durata di due anni e consiste in insegnamenti teorici integrati da esercitazioni pratiche, visite in stabilimenti specializzati, conferenze, ecc.

Art. 201. — Gli insegnamenti impartiti nel biennio sono i seguenti:

1) bibliografia tecnico scientifica;
2) chimica organica preparativa;
3) esercitazioni di preparazioni chimiche;
4) farmacocinetica e farmacodinamica;
5) misure farmacologiche industriali;
6) chimica terapeutica e fitochimica;
7) enzimologia e microbiologia industriale;
8) tecnologia farmaceutica;
9) controlli analitici chimici e chimico fisici con esercizi;
10) controlli analitici biologici e microbiologici con esercizi.

Art. 202. — Sono ammessi alla Scuola i laureati in farmacia, in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia.

I laureati in chimica ed in chimica industriale dovranno però superare previamente un colloquio sulle discipline che il Consiglio della scuola indicherà, caso per caso, a integrazione della loro preparazione preliminare.

Il numero massimo di ammessi alla Scuola è stabilito di volta in volta dal Consiglio della scuola, che si riserva di scegliere, con giudizio insindacabile, i nominativi degli iscritti, in base alla precedente carriera scolastica.

Art. 203. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite da insegnanti della Scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.

Art. 204. — Il diploma è rilasciato agli iscritti in base:

a) alla regolare frequenza ai corsi teorici e alle esercitazioni;

b) all'esito degli esami sostenuti;

c) all'esame di diploma, che consiste nella preparazione di una dissertazione scritta, sperimentale o compilativa, da sostenersi davanti ad una Commissione costituita da sette insegnanti della Scuola, presieduta dal direttore della medesima.

Art. 205. — Il Consiglio direttivo della Scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima. Essi vengono nominati su proposta del Consiglio della Facoltà di farmacia. Il Consiglio direttivo della Scuola fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti la Scuola stessa.

Art. 206. — Il Consiglio direttivo designa il direttore della Scuola che è scelto tra i professori di ruolo delle discipline attinenti alla Scuola.

Art. 207. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una soprattassa di esami pari a quella degli studenti per il corso di laurea in farmacia. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Gli iscritti debbono altresì, per ogni anno di corso, un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Università, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 29 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 819.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 157. — Agli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: « progettazione artistica dell'industria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1959.

Ricostituzione della Commissione per le attività di giuoco, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente i compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 settembre 1951, con il quale fu costituita la Commissione di cui sopra;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione della Commissione predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è così composta:

Presidente:

1) Panusa dott. Giorgio, ispettore generale per il lotto e le lotterie.

Membri:

2) Torre dott. Pietro, direttore di sezione reggente la Divisione concorsi pronostici;

3) Scoppa dott. Mario, direttore di sezione reggente la Divisione lotterie;

4) Majore avv. Ignazio, per l'Avvocatura generale dello Stato;

5) Amendola dott. Marcello, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

6) Fraenza dott. Pasquale, per il Ministero dell'interno;

7) Montefusco dott. Gaetano, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

8) Gaggiotti dott. Vincenzo, per la Ragioneria generale dello Stato;

9) Bagnoli dott. Urio, per la Corte dei conti;

10) Bifulco dott. Giuseppe, quale esperto;

11) Richard ing. Pietro, quale esperto;

12) Galbiati Francesco, quale esperto.

Segretario:

13) Castana dott. Armando, consigliere di 2ª classe nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1959
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 393. BENNATI

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa pesarese di consumo, con sede in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa pesarese di consumo, con sede in Pesaro, dalle quali si rileva, fra l'altro, che la Società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa pesarese di consumo, con sede in Pesaro, costituita in data 15 novembre 1944 con atto n. 1518/551 di repertorio del notaio dott. Nereo Tin-

tori, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Renato Valentini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto 26 luglio 1947, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il rag. Enzo Zelocchi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, approvato con decreto Ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti Ministeriali del 3 novembre 1952 e 10 marzo 1956;

Visto il decreto Ministeriale del 27 aprile 1954, con il quale l'avv. Mario Ricci ed il dott. Luigi Capucci vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Ricci ed il dott. Luigi Capucci sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e di vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1957, con il quale il dott. Gerardo Marotta venne nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia);

Considerato che il dott. Marotta si è dimesso dalla carica in parola;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Lo Russo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Anzano di Puglia (Foggia), in sostituzione del dott. Gerardo Marotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francisco Paparoni, Vice console del Venezuela a Napoli.

(5537)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1959, il ricorso straordinario prodotto in data 27 aprile 1956 dai signori Giuliodori Rodolfo, Connestà Virginia e Giuliodori Rosa avverso l'occupazione di immobili disposta con decreto 24 gennaio 1956 dal Prefetto di Ancona, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte è stato respinto

(5583)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 10 aprile 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Bianconese (Parma), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Fontevivo

(5577)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Urbania (Pesaro) ed alle annesse norme edilizie

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1959, n 6031, è stato approvato — previa decisione sull'opposizione presentata fuori termine — un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Urbania, interessante le zone di Porta Celle e Scarzetto, vistato in una planimetria in scala 1 2000, e sono state approvate e rese esecutorie alcune varianti alle norme edilizie annesse al piano stesso, anche esse vistate.

Per l'esecuzione delle opere di cui al cennato progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Urbania, fissato al 10 marzo 1963.

(5585)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 13 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can	653,81	653,75	654 —	654,25	653,70	653,85	654,25	653,90	653,87	654 —
Fr Sv.	143,18	143,06	143,08	143,065	143,08	143,15	143,07	143,20	143,16	143.08
Kr D	90,11	90,10	90,10	90,095	90,15	90,11	90,08	90,10	90,11	90,10
Kr N	87,11	87,10	87,115	87,1025	87,12	87,15	87,09	87,10	87,13	87,13
Kr Sv.	119,95	119,93	119,94	119,935	120 —	119,95	119,94	120 —	119,95	119,95
Fol	164,60	164,60	164,60	164,615	164,55	164,60	164.59	164,59	164,61	164,60
Fr B.	12,43	12,428	12,4275	12.427	12,425	12,43	12,42625	12,41	12,43	12,43
Fr Fr.	126,47	126,465	126,48	126,465	126,45	126,45	126,46	126,47	126,47	126,47
Lst	1743,33	1743,15	1743,30	1743,20	1743 —	1743,25	1743,20	1743,10	1743,25	1743,30
Dm occ	148,50	148,47	148,48	148,4875	148,45	148,45	148,475	148,49	148,49	148,49
Scell Austr.	24,05	24,045	24,045	24,0475	24,02	24,05	24,0460	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 13 ottobre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,225
Id 3,50 % 1902	69,80
Id 5 % 1935	101,825
Redimibile 3,50 % 1934	93,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
Id 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id 5 % 1936	99,65
Id 5 % (Città di Trieste)	96,075
Id 5 % (Beni Esteri)	96,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,125
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,05
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	654,25
1 Franco svizzero	143,067
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	87,096
1 Corona svedese	1 9,937
1 Fiorino olandese	164,602
1 Franco belga	12,427
100 Franchi francesi	126,462
1 Lira sterlina	1743.20
1 Marco germanico	148,481
1 Scellino austriaco	24,047

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « ragioneria generale ed applicata » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(5589)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n 15700 N 69/7121 del 5 ottobre 1959, firmato per delega dal Sottosegretario di Stato on dott Guido Bisori, previo avviso del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Ancona, al numero civico 23 della via San Martino, di proprietà dei signori Virginia Veniteo e Pietro ed Isabella Cacciari, per il prezzo complessivo di L 11 000 000 (undicimilioni) a condizione che sia preventivamente estinto, a cura e spese dei proprietari, il diritto di usufrutto esistente in favore di Cacciari Ferruccio

(5584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Costruzione acquedotto Zebedassi », con sede in Zebedassi, frazione del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1959 registro n 14, foglio n 352, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Costruzione acquedotto Zebedassi », con sede in Zebedassi, frazione del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Volpara Giovanni, presidente,

Marchesotti Luigi, Boccardo Dario e Giacobone dottore Enzo, membri.

(5581)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Penna San Giovanni (Macerata) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10, e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Penna San Giovanni (Macerata) non possa utilmente funzionare,

Dispone

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Penna San Giovanni (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 7 ottobre 1959

Il vice direttore generale BIANDUCCI

(5572)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1959 del Ministero di grazia e giustizia, pubblica il decreto Ministeriale 25 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a novecentocinque posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 5 gennaio 1957.

(5587)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G C.